

**COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE**

**Provincia di Bergamo**

Piazza Papa Giovanni XXIII n.1 – Cap. 24020 – Telefono

0346/51014 – Telefax 0346/51694

E-mail [info@comune.vilminore.bg.it](mailto:info@comune.vilminore.bg.it) –

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
MORTUARIA**

## **ART. 1 Principi generali.**

Il Comune di Vilminore di Scalve, per tutto quanto concerne la polizia mortuaria si uniforma in ogni punto agli articoli da 337 a 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 ed al regolamento approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 nonché alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 18 novembre 2003 nr. 22 e , nel regolamento regionale 9 novembre 2004 nr. 6 e nel regolamento regionale 6 febbraio 2007 nr. 1.

Il presente regolamento, inoltre, detta norme integrative che riguardano:

- a) servizio dei cimiteri
- b) sepolture e concessioni cimiteriali

## **SERVIZIO NEI CIMITERI**

### **ART. 2 - Designazione dei cimiteri.**

I cimiteri del Comune di Vilminore di Scalve sono i seguenti:

- urbano o del capoluogo, in località
- frazione Vilmaggiore
- frazione Bueggio
- frazione Nona
- frazione Pezzolo
- frazione Teveno
- frazione Sant' Andrea

Nei cimiteri sopraelencati devono essere ricevute, previo pagamento della tariffa stabilita, le salme ed i resti mortali delle persone indicate nell'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria del 10.09.1990 n. 285.

### **ART. 3 - Compiti del necroforo.**

Il necroforo ha anche le mansioni di custode dei cimiteri ed è responsabile della vigilanza e della buona tenuta degli stessi.

Oltre ai compiti previsti dal regolamento nazionale (art. 52) deve:

- collocare nella camera mortuaria, a disposizione del Servizio di Igiene Pubblica, quei feretri che per mancanza di documenti o per inosservate prescrizioni non potesse ricevere in consegna.. Del fatto dà immediata comunicazione telefonica all'Ufficiale Sanitario.
- riferire all'Ufficio tecnico Comunale circa i guasti ed i deterioramenti che per qualsiasi causa riscontrasse nei fabbricati o negli spazi esistenti nel Cimitero, operando, nell'interesse dell'Amministrazione, alla tutela dell'incolumità pubblica.
- tenere in consegna le chiavi delle cappelle ed in custodia quelle del Cimitero o di ogni altro luogo chiuso del Cimitero stesso, aprire e chiudere il Cimitero del capoluogo.
- fornire le informazioni chieste dai visitatori, indirizzandoli, ove occorra, agli uffici comunali preposti.

Opera affinché:

- quanti frequentano il Cimitero per visite o per ragioni di lavoro tengano un atteggiamento corretto e confacente al carattere del luogo;
- tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;

- siano osservate tutte le norme del presente regolamento.

#### **ART. 4 – Interventi all'interno dei cimiteri**

Gli interventi all'interno dell'area cimiteriale competono:

ai privati concessionari per quanto riguarda

- pulizia dei manufatti che costituiscono la tomba;
- interventi edilizi di qualsiasi tipo debitamente autorizzati, sulle proprie tombe, incluso la sostituzione delle lapidi deteriorate,
- interventi di manutenzione solo all'interno dello spazio autorizzato,
- inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni delle salme all'interno delle cappelle gentilizie, delle tombe di famiglia e negli altri tipi di sepoltura per i casi non contemplati ai successivi punti;
- predisposizione del manufatto edilizio per il passaggio dei cavi elettrici, in caso di sepoltura a terra,
- allaccio ai servizi acquedotto e fognatura nelle cappelle gentilizie;

all'Amministrazione Comunale per quanto riguarda

- sostituzione lampade votive;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici;
- allacci elettrici lampade votive;
- manutenzione delle aree comuni;
- inumazioni e tumulazioni delle salme;
- esumazioni, estumulazioni, traslazioni delle salme alla scadenza delle concessioni o per altri interventi programmati dall'Amministrazione per pubblico interesse;
- piantumazione di essenze arboree e giardinaggio;
- interventi di arredo urbano;
- pulizia delle aree comuni e sgombro neve;
- realizzazione dei collettori principali di acquedotto e fognature;
- manutenzione delle aree esterne al cimitero;
- evitare che nei movimenti di terra avvengano dispersioni di ossa,
- colmare le fosse che per sfondamento delle casse si abbassino;
- colmare le fosse che risultino abbassate dopo l'esumazione.

Gli interventi dei privati devono essere eseguiti da ditte specializzate e sotto il controllo dell'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale per quanto di sua competenza, può avvalersi di Ditte esterne autorizzate.

#### **ART. 5 – Definizioni – Campo di applicazione - Interventi di natura edilizia e di decoro.**

Definizioni

- a) Tomba: qualsiasi struttura composta in tutto od in parte da materiali lapidei, metallici lignei o di simili nature, nonché strutture in terra o mista terra;
- b) Tomba di famiglia: tomba interrata con parte in elevazione di modesta altezza che ospita più morti;
- c) Cappelle private: piccoli edifici che ospitano più morti;
- d) Parti esterne della tomba: le varie parti costitutive della tomba che possono essere viste da chiunque. Rientrano fra queste anche le parti interne delle tombe di famiglia nel caso che queste siano visibili;
- e) Campata: parte del cimitero ospitante gli avelli, in numero variabile a seconda del periodo di costruzione, separata lateralmente da muri portanti.
- f) Congrua: definizione riferita solo alle lapidi degli avelli. Una parte esterna della tomba è definita

congrua quando i suoi aspetti sostanziali e formali (materiale, scritte, colori, oggetti apposti, dimensioni, rapporti geometrici con la parte di contorno) sono ritenuti uguali o altamente simili alla maggioranza delle lapidi esistenti nella campata.

- g) Uguali materiali.: due materiali sono definiti uguali se hanno la medesima composizione chimica, il medesimo colore, la medesima grana, la medesima struttura (tessitura).

#### Campo di applicazione:

- Interventi da eseguirsi da parte di privati sulle tombe di proprietà od in concessione
- Tombe il cui primo utilizzo è precedente di 50 anni alla data in cui si vuole realizzare l'intervento
- Nel caso di cappelle di famiglia o tombe in terra di famiglia, il regolamento si applica considerando separatamente il fabbricato e le varie tombe prese singolarmente. In tale ipotesi ricadono nei vincoli del regolamento la struttura e le tombe aventi più di 50 anni (se presenti) e non ricadono le tombe aventi meno di 50 anni (se presenti);

#### Interventi

- a) Gli interventi edilizi saranno indirizzati al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali della tomba o della parte di tomba, in modo da consentire la conservazione e la valorizzazione dei caratteri.
- b) Gli interventi sulle parti strutturali dovranno avvenire utilizzando gli uguali materiali della parte da sistemare. Se questo non fosse possibile, il nuovo materiale utilizzato, considerato incongruo, dovrà essere rivestito con materiale uguale al materiale con cui era composta la parte da sistemare. Anche il tinteggio segue le medesime regole.
- c) Non è possibile l'aggiunta di oggetti a vista se non già esistenti, o la cui esistenza sia debitamente documentata.
- d) Qualora all'interno della tomba, ad esclusione delle cappelle o tombe di famiglia, vengano posti i resti di un'altra persona, dovrà essere mantenuta la lapide originaria. Sarà possibile solo inserire nuove scritte, queste dovranno mantenere i medesimi caratteri, essere di uguale materiale, è possibile variare la dimensione del carattere. E' vietato aggiungere altri oggetti oltre gli esistenti. E' vietata l'eliminazione di scritte, oggetti affissi, l'alterazione dei colori originali, le geometrie dei contorni.
- e) Nel caso che una parte esterna della tomba subisca dei danni, compresa la rottura, dovrà essere adeguatamente recuperata e restaurata in tutte le sue parti. Qualora il recupero ed il restauro non fosse possibile, dovrà essere sostituita con altra uguale all'originaria in tutte le sue caratteristiche (materiale, scritte, colori, oggetti affissi, posizionamento, inserimento, ecc...) Relativamente alle lapidi degli avelli, non possono essere messe cornici se non già esistenti, non possono essere modificate le distanze planari con la facciata della campata, fatto salvo le prescrizioni del successivo punto in merito alla congruità
- f) Qualora il proprietario dovesse per qualsiasi motivo asportare parti esterne di un avello, la sua ricollocazione dovrà rispettare il criterio della congruità con le parti a vista delle tombe facenti parte della medesima campata. Questo comporta che, qualora la parte asportata fosse ritenuta incongrua dal Comune, il proprietario dovrà sostituirla con una congrua.
- g) L'inserimento di nuove lapidi di avelli dovrà rispettare il criterio di congruità.

Il controllo dell'attività edilizia da parte del Comune avviene attraverso la sorveglianza delle maestranze all'uopo incaricate dall'Amministrazione Comunale.

Per il restauro, la sostituzione e la nuova collocazione dovrà essere data comunicazione formale al Comune precisando la motivazione dell'intervento, descrivendo l'intervento stesso con l'indicazione dei materiali, geometrie, disposizioni spaziali, ecc. e la descrizione e l'eventuale documentazione fotografica della

situazione esistente.

Qualora entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Comune non avesse nulla da obiettare, vige il silenzio-assenso ed è comunque responsabilità del proprietario e di chi interviene rispettare le disposizioni del presente articolo.

#### **ART. 6 Disciplina del personale.**

Tutto il personale addetto ai cimiteri deve tenere quel rispettoso contegno che il luogo e le funzioni richiedono.

E' fatto divieto di alienare piante, fiori, marmi provenienti da spogli di sepolture, bronzi, residui ferrosi ecc.. e impegnarsi in qualunque affare o impresa relativi a tutto quello che riguarda i cimiteri. Le violazioni ai doveri del presente articolo sono soggette alla procedura disciplinare prevista per il personale comunale.

#### **ART. 7 - Servizi religiosi**

I servizi religiosi nei cimiteri comunali sono affidati all'autorità di culto territorialmente competente su richiesta dei famigliari del defunto.

#### **ART. 8 - Orario dei Cimiteri.**

Con propria deliberazione la Giunta Municipale stabilisce l'apertura e la chiusura dei Cimiteri sia per il periodo estivo che per quello invernale. Tale orario sarà affisso a lato dell'ingresso di ogni cimitero.

#### **ART. 9 - Contegno nei cimiteri.**

Nei cimiteri si entra solo a piedi.

E' consentito l'ingresso al carro funebre, ai veicoli e mezzi necessari agli interventi di manutenzione, di preparazione e completamento della sepoltura.

Potrà essere consentito l'ingresso dei privati con autoveicoli nei casi di evidente menomazione fisica, solo se l'interessato risulterà munito di contrassegno ai sensi del vigente codice della strada.

Gli inabili potranno richiedere all'Amministrazione Comunale il rilascio di permessi permanenti.

Le eccezioni sopradette non sono valide nei giorni commemorativi che richiamano gran folla di visitatori.

E' vietato disturbare coloro che pregano sui sepolcri, calpestare aiuole, danneggiare piante, arbusti o siepi, scrivere, scalfire od incidere le pietre o gli altri simboli sepolcrali di qualunque genere, deteriorare, modificare in qualsiasi modo le sepolture, i tappeti verdi e qualunque altra cosa di cui sono costituiti i cimiteri.

E' vietato l'ingresso ai minori di 10 anni che non siano accompagnati da adulti, a chi porti con sé cani ed altri animali, a chi sia in stato di ebbrezza e a chi eserciti la questua.

#### **ART. 10 - Divieto di commercio.**

All'interno dei cimiteri è vietato fare commercio o deposito di fiori od oggetti funebri di qualsiasi natura, appendere od affiggere quadri o annunci, offrire servizi ai visitatori, distribuire indirizzi o volantini intesi ad azioni di accaparramento, di propaganda commerciale o simili.

All'esterno e nelle adiacenze dei cimiteri, sono consentite tali attività, purché autorizzate da speciale permesso rilasciato dalla competente autorità, a condizione che si compiano in modo decoroso, senza urlare per esibire la merce o infastidire, con richiami, il pubblico.

E' fatto assoluto divieto di ogni forma di pubblicità commerciale nei piazzali antistanti i cimiteri. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni da parte della polizia urbana.

#### **ART. 11 - Lavorazioni entro i cimiteri.**

Le pietre, sia per le costruzioni che per le decorazioni dei monumenti o segni funerari, come pure le lapidi, non potranno essere lavorate nei cimiteri, ma dovranno esservi trasportate già finite. Si fa eccezione per le epigrafi da eseguirsi sulle lapidi o sui monumenti esistenti.

La messa in opera e/o la rimozione di manufatti, lapidi e tombe eseguite per qualsiasi scopo devono essere preventivamente comunicate formalmente all'Ufficio Tecnico Comunale.

I lavori eseguiti abusivamente verranno rimossi d'ufficio.

Nei giorni festivi o di pubbliche onoranze non potranno essere eseguiti lavori di sorta.

E' pure vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro nel periodo compreso tra il 25 ottobre e il 5 novembre; in tale periodo è vietata l'introduzione nei cimiteri di lapidi, marmi e ornamenti per tombe, avelli, cellette ossario ecc...

#### **ART. 12 - Giardinaggio, piantagioni e rimozioni**

Non è consentito piantare e trapiantare essenze arboree, floreali ed arbustive al di fuori dell'area concessa.

Le essenze di cui sopra esistenti, qualora risultassero esterne all'area concessa, dovranno essere rimosse da chi le ha collocate; in alternativa la rimozione avverrà d'ufficio.

E' consentito collocare dei vasi contenenti essenze floreali solo all'interno dell'area concessa.

Qualora tali essenze possano arrecare danno alla viabilità, disturbo alle concessioni adiacenti, pericolo per i passanti o per ogni altra ragione di pubblica utilità, dovranno essere rimosse.

In tutti i casi le essenze di cui sopra, sia per le nuove collocazioni che per quelle esistenti, non devono sporgere dall'area concessa e non devono superare l'altezza di cm. 60 dal piano campagna.

Ogni adeguamento verrà richiesto dal Responsabile del Settore Territoriale al Concessionario della sepoltura, che avrà 30 gg. di tempo per ottemperare; in mancanza dell'iniziativa del Concessionario, provvederà l'Amministrazione Comunale con il recupero delle spese.

Non è consentito porre vasi di fiori, altri contenitori vari o altri manufatti sui camminamenti dei loggiati, delle

gallerie e nelle zone di passaggio in genere.

### **ART. 13 - Manutenzione dei ricordi funebri**

La manutenzione dei cippi o ricordi funebri, delle lapidi, dei simboli e di quant'altro posto dai privati nel cimitero per onoranze funebri, rimane sempre a carico dei privati stessi i quali dovranno provvedervi in via continuativa e, comunque, ogni volta che l'Amministrazione Comunale ne faccia richiesta.

In caso contrario saranno tolti dal luogo di destinazione a cura del Comune e sottratti alla pubblica vista.

### **ART. 14 - Prerogative del Comune.**

Diventano di proprietà dell'Amministrazione Comunale:

- a) ricordi funebri di ogni sorta collocati nei comparti comuni qualora, alla fine del decennio, i parenti o gli affini del defunto sino al terzo grado non ottengano dall'Amministrazione Comunale di destinarli ad altra sepoltura pertinente alla loro famiglia;
- b) i ricordi, le lapidi ed i monumenti ritirati in seguito a provvedimenti di esproprio o per revoca o per rinuncia alla concessione
- c) i ricordi, le lapidi ed i monumenti relativi a concessioni scadute, nel caso in cui prima del momento dell'esumazione o della estumulazione non siano stati ritirati da qualche familiare dell'estinto.

Tutto quanto diventa di proprietà del Comune per effetto dei commi precedenti deve essere distrutto quando non può servire alla costruzione, alla manutenzione, agli abbellimenti ed alle riparazioni del cimitero.

I materiali di risulta possono essere assegnati dal Sindaco ad Enti che ne facciano particolare richiesta.

Nel caso di opere di pregio artistico o storico che meritano la conservazione, l'Amministrazione Comunale deve sentire il parere delle competenti autorità.

### **ART. 15 - Sepulture.**

Nei cimiteri del Comune è possibile l'inumazione, mediante seppellimento in fosse scavate e poi ricoperte di terra e la tumulazione, che consiste nel collocamento dei cadaveri in nicchie, loculi, cappelle ecc... ermeticamente chiusi con muratura o lastra di pietra.

Nel cimitero vengono ricevuti:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori dal comune ma aventi in esso la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso.
- I nati morti e i prodotti del concepimento delle persone aventi diritto alla sepoltura;
- Coloro che sono nel comune di Vilminore di Scalve o che, comunque, seppur non nati nel comune sono figli di genitori ivi residenti al momento della nascita;

- Coloro che, residenti da almeno 20 anni nel comune si trovino, all'atto del decesso, ricoverati in strutture sanitarie o socio assistenziali ubicate fuori dal territorio del Comune.

#### **ART. 16 - Concessioni cimiteriali.**

La concessione di aree per la costruzione di sepolture private, o loculi può essere accordata in ogni tempo a persone, comunità ed enti secondo le disponibilità e le norme stabilite per ogni tipo di sepoltura.

Essa deve risultare da apposito atto stipulato fra il Comune ed il concessionario e si ritiene perfezionata soltanto dopo formale sottoscrizione.

Tali concessioni danno luogo esclusivamente ad un diritto d'uso ed hanno effetto limitato nel tempo in relazione al particolare tipo di sepoltura, come specificato negli articoli seguenti.

La durata della concessione deve, in ogni caso, risultare dal testo dell'atto di concessione.

#### **ART. 17 -Inumazioni in campo all'aperto.**

Le aree destinate all'inumazione all'aperto sono individuate in ogni cimitero.

L'assegnazione dell'area avviene solo all'atto della richiesta di sepoltura.

Non vengono concesse aree a persone in vita.

Le aree per inumazione all'aperto sono concesse per un periodo di 10 anni, trascorso il quale il Comune può togliere i feretri, fatta salva la possibilità di ottenere il rinnovo per ulteriori anni 10, una sola volta. .

I feretri inumati devono essere collocati direttamente a contatto col terreno. Non è consentito l'uso di casse di metallo od altro materiale non biodegradabile, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 2 dell'art. 75 del vigente regolamento nazionale.

La disposizione delle fosse e la distanza l'una dall'altra sono indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'area concessa per la sepoltura nel campo all'aperto ha le seguenti dimensioni:

- larghezza cm. 150
- lunghezza cm. 250

Sulle aree concesse possono essere innalzati cippi, croci, e lapidi, a spese dei concessionari, nel rispetto delle dimensioni e materiali indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per le concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di manufatti o lastre in posizione orizzontale che coprano la fossa purchè non compromettano il regolare processo di mineralizzazione.

E' consentito recingere le fosse del campo comune con barriere di ferro, con cordature in cemento o in marmo, secondo il tipo approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti di loro proprietà.

#### **ART. 18 - Concessione di avelli.**

La concessione degli avelli ha una durata di anni 20, a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

La concessione è rinnovabile fatta salva per l'amministrazione la facoltà del diniego in caso di comprovata necessità di reperire spazi. In questo caso la nuova concessione decorre dalla data di scadenza della precedente.

La concessione degli avelli ha luogo quando vi sia una salma da tumulare.

Negli avelli concessi è vietata la rotazione, a titolo gratuito delle salme.

E' consentito, previo pagamento della tariffa stabilita, il collocamento, negli avelli già occupati da altra salma o riservati, di cassetine/sacchetti contenenti i resti di eseguite estumulazioni/esumazioni, sempre che l'avello offra spazio sufficiente per collocarli.

In caso di sistemazioni di resti di cremazione, nel modo indicato al precedente comma, la tariffa suddetta viene ridotta del 50 %.

I concessionari degli avelli hanno l'obbligo di provvedere al completamento della lapide del tipo prescritto entro il perentorio termine dei mesi tre dalla data della sepoltura.

#### **ART. 19 Applicazione delle lapidi sui loculi.**

L'avello è ceduto con lapide del tipo campione prestabilito e dello spessore di cm. 2.

E' vietato, per motivi di stabilità della struttura, riunire in una unica lastra di marmo le lapidi di due avelli affiancati che non abbiano i supporti interni delle nicchie (staffe).

E' lasciata facoltà ai congiunti di eseguire lavori ornamentali alle lapidi, purché i medesimi siano improntati alla massima semplicità, che non alterino esteticamente le facciate e non sporgano più di 12 cm.

#### **ART. 20- Avelli provvisori.**

Possono essere concessi avelli provvisori nei seguenti casi:

- a) quando l'avello designato, da occuparsi definitivamente, sia ancora in costruzione;
- b) quando il richiedente abbia già in corso la pratica per costruire una tomba di famiglia;
- c) quando la salma debba essere trasportata in altro cimitero;
- d) quando l'occupazione sia richiesta per l'esecuzione di lavori alla tomba privata dove la salma deve avere definitiva tumulazione.

La concessione provvisoria ha la durata di anni uno e comporta il pagamento della intera tariffa che comporterebbe la tumulazione definitiva.

Alla levata della salma deposta nell'avello provvisorio, si effettua il rimborso del 80% di quanto pagato per la concessione. I costi di tutte le spese per le operazioni necessarie alla sistemazione definitiva della sepoltura ed all'eventuale trasporto in altro cimitero sono a carico del concessionario.

Qualora la salma, dopo due anni dalla sua tumulazione, non sia ancora stata tumulata definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso, la tumulazione provvisoria diviene definitiva, e non ne potrà più venire estumulata per tutta la durata della concessione, se non nei casi previsti dal regolamento nazionale di polizia mortuaria.

Per la chiusura degli avelli provvisori non può essere autorizzata la posa in opera della lapide di chiusura fornita dall'Amministrazione comunale.

Nei casi di estumulazione per trasferimento del feretro in altra sede l'avello ritorna di diritto di piena proprietà del Comune che potrà concederlo in uso ad altri a norma dei precedenti articoli (senza obbligo di retrodazione parziale o totale di tassa a favore del precedente concessionario).

L'avello e il diritto d'uso non sono commerciabili e pertanto il concessionario per nessuna ragione e a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione senza pregiudizio della ammenda prevista per contravventori alle norme del presente regolamento.

#### **ART. 21 - Esumazioni ed estumulazioni.**

Per le esumazioni ed estumulazioni si intendono richiamati gli artt. dall'82 all'89 compresi del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/99.

Alla scadenza della concessione l'Amministrazione provvede ad avvertire i famigliari se reperibili o fa apporre cartelli di avvertimento nel riquadro o sulle singole sepolture.

Dopo tre mesi dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui sopra ed in mancanza di familiari, l'Amministrazione, alla presenza della Polizia Locale provvede all'esumazione od all'estumulazione, previa comunicazione all'autorità di vigilanza sanitaria.

I resti mortali vengono raccolti e racchiusi in apposita cassetta o sacchetto di plastica, sigillato ed etichettato.

Tale sacchetto o cassetta rimane a disposizione della famiglia per tre mesi.

Trascorso infruttuosamente tale termine il sacco contenente i resti mortali viene posato definitivamente nell'ossario comune.

#### **ART. 22 - Salme con oggetti da recuperare.**

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni ed estumulazioni, se richiesti dai familiari, sono loro consegnati dal necroforo dopo regolare firma di ricevuta su apposito registro.

Gli oggetti ed i ricordi di cui sopra se non sono richiesti dai familiari seguono i resti del defunto nel caso di

tumulazione in cellette ossario individuali oppure nel caso di dispersione dei resti nell'ossario comune, sono consegnati dal custode all'Amministrazione Comunale.

Per ottenere di recuperare gli oggetti preziosi od i ricordi delle salme che devono essere esumate od estumulate i famigliari devono avvisare il custode del cimitero ed assistere alle operazioni.

L'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non richiesto dai familiari, costituisce, per il personale incaricato delle operazioni, grave mancanza perseguibile anche penalmente.

### **ART. 23 - Cellette ossario.**

A norma dell'art. 85 del regolamento di polizia mortuaria possono essere concesse cellette per contenere i resti mortali provenienti da esumazione, estumulazione o cremazione o per la sepoltura di feti o neonati.

La durata della concessione delle cellette ossario è di anni 20 ed è rinnovabile.

Le norme generali per le concessioni di cui agli articoli precedenti del presente regolamento valgono anche per le cellette ossario.

Le ossa saranno contenute in cassette di lamiera zincata o sacchetti in plastica sigillati ed etichettati.

E' consentita la estumulazione dei resti dalle cellette ossario per trasferimento in altro cimitero o per collocarli in loculo già riservato o cappella di famiglia, previo pagamento della tariffa prevista per le operazioni cimiteriali da effettuare.

La rinuncia alla suddetta concessione non dà diritto da alcun rimborso.

**Nei cimiteri frazionali, quando non sono disponibili le cellette ossario, viene consentito l'utilizzo a tale scopo degli avelli posti nella fila più alta dei porticati e vi potranno essere collocate 4 cassette/sacchetti; potranno essere collocati altri resti mortali purchè vi sia spazio sufficiente e con pagamento della tariffa stabilita per la sepoltura dei resti mortali in avello."**

### **ART. 24 – Sepolture private nei cimiteri**

Il Comune può concedere aree per la costruzione di sepolture private secondo quanto indicato agli articoli dal n. 90 al n. 95 del citato Regolamento n. 285/1990

### **ART. 25 - Apertura dei sepolcreti.**

I sepolcreti, collettivi od individuali, non possono essere aperti senza ordine dell'Amministrazione previo pagamento della tariffa stabilita.

### **ART. 26 - Sepolcreti intestati a comunità, congregazioni, unioni.**

Nelle concessioni a comunità, congregazioni ed unioni sono ammessi alla sepoltura i soli rispettivi membri.

La richiesta di tumulazione deve essere accompagnata da una attestazione indicante l'appartenenza e la data di iscrizione alla comunità, congregazione od unione.

Nei sepolcreti suddetti non possono essere accolte salme in numero superiore alla capacità degli avelli esistenti.

Le comunità, congregazioni ed unioni, nei contratti con i loro membri, devono uniformare le norme di concessione a quelle praticate dal Comune ed in quanto non contrastanti con precedenti patti scritti.

#### **ART. 27 - Divieto di cessione d'uso per atto tra vivi**

Resta vietato il trasporto del diritto d'uso sulle sepolture familiari per atto tra vivi, anche allo scopo di evitare ogni tentativo di speculazione.

In via di eccezione, il Comune può riconoscere e dare il proprio consenso alla validità di tale trapasso, con conseguente rilascio di nuova concessione amministrativa in favore del titolare della cessione, solo in casi di provata necessità (come emigrazione, estinzione delle famiglie e casi simili).

Il Comune può rifiutare il consenso, e deve sempre negarlo quando si tratti di persone od Enti che possono farne oggetto di speculazione.

#### **ART. 28 - Estinzione delle concessioni prima della scadenza.**

Le concessioni di avelli, cellette ossario, cappelle o tombe di qualsiasi natura si estinguono a seguito di:

- a) rinuncia per trasferimento, cambio o raccolta dei resti mortali
- b) revoca
- c) decadenza

#### **ART. 29 - Rinuncia delle concessioni**

Una tumulazione può essere rinunciata in qualsiasi momento purchè non ricorrano gli elementi per la decadenza.

Il trasferimento di salme da un luogo all'altro dello stesso cimitero, il trasferimento fuori del territorio comunale ed il trasferimento forzoso per cause di pubblica utilità costituiscono rinuncia alla concessione.

In caso di rinuncia alla concessione di avello non ancora utilizzato, si effettua un rimborso calcolato sul prezzo in vigore al momento della richiesta

- del 50% per rinuncia entro 5 anni dalla stipula del contratto di concessione
- del 30% per rinuncia dopo 5 anni dalla stipula del contratto di concessione.

#### **ART. 30 - Revoca.**

Per causa di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento qualsiasi sepoltura o tumulazione, dandone congruo preavviso ai concessionari ed accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.

Nel caso di revoca di sepoltura privata, avello o celletta ossario, con diritto di perpetuità, l'indennizzo consiste:

- per sepoltura privata, in un numero di avelli/cellette ossario necessari a collocare le salme o i resti mortali;

- per avello/celleta ossario, in altro avello/celleta ossario analogo;

L'Amministrazione Comunale deve revocare la concessione qualora nel sepolcro vengano accolte, a scopo di lucro, salme al di fuori di quelle che vi hanno diritto ai sensi dell'art. 90 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

### **ART. 31 - Decadenza.**

Si intende decaduta dal diritto di concessione la sepoltura non sistemata a norma di Regolamento, inadempiente alle obbligazioni della concessione, abbandonata.

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di polizia mortuaria lo stato gravemente indecoroso della sepoltura, in seguito a mancata manutenzione, è considerato quale abbandono della sepoltura stessa.

### **ART. 32 - Procedura per dichiarazione di decadenza.**

A termini dell'art. 63 del Regolamento di polizia mortuaria, il Comune può provvedere alla rimozione di monumenti pericolanti od in stato gravemente indecoroso a seguito di mancata manutenzione od in stato di abbandono.

Deve essere notificata al concessionario o agli aventi diritto, con atto del Sindaco, specifica diffida per l'esecuzione delle opere ritenute necessarie, anche nel caso di concessione in perpetuità.

Decorso infruttuosamente il periodo indicato nella diffida, ove non ricorrano circostanze da giustificare una eventuale proroga, viene dichiarata la decadenza della concessione con atto dell'Amministrazione da notificarsi al concessionario od agli aventi diritto.

Qualora il concessionario o gli aventi diritto non risultassero reperibili sarà apposto avviso sulla sepoltura, attestante lo stato di abbandono, per la durata di tre mesi

Trascorsi tre mesi senza che siano state proposte opposizioni o sia stato provveduto al decoroso ripristino del sepolcreto, la decadenza della concessione viene dichiarata mediante atto deliberativo.

### **ART. 33 - Conseguenze della decadenza.**

A seguito di pronunciata decadenza il Comune provvede alla estumulazione delle salme le cui spoglie o resti mortali sono destinati al campo di consumazione o sono posti in cellette ossario concesse con ogni esenzione di spesa, mentre vengono distrutti i resti del feretro.

Quando possibile le cassette ossario possono essere lasciate nel sepolcreto dopo gli eventuali lavori di restauro.

Deve essere redatto apposito verbale per le operazioni suddette.

Nel caso di dichiarata decadenza tutto ciò che è posto sulla sepoltura cade in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non possono richiedere o esigere alcun rimborso.

Il Comune può disporre dei sepolcreti sgombrati per gestirli direttamente dopo il restauro o concederli a terzi richiedenti.

#### **ART. 34 – Abrogazioni.**

Sono abrogati i seguenti regolamenti comunali:

- di polizia mortuaria e per il servizio del cimitero, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29.11.1959 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2007 con atto n. 48 .

E' stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05.12.2007 al 19.12.2007

E' stato acquisito il parere della competente A.S.L. con nota del                      prot.

E' entrato in vigore il giorno

Vilminore di Scalve,li

Il Segretario Comunale  
(Dott. Vincenzo Fratantoni)